



Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria

Rif. Prot. n. 10775/I/CPGT

Delibera n. 1159/2023

Il Consiglio nella seduta del 26.09.2023, composto come da verbale in pari data;

sentito il relatore Consigliere A. GAETANI;

vista la nota acquisita al prot. d'Ufficio con n. 10775 del 18/08/2023, con la quale il **Presidente f.f. della Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Prato, dott. Luigi Bocciolini**, ha trasmesso:

- a) il decreto a firma del Presidente f.f. pro tempore, dott. **Livio Genovese**, recante la composizione delle sezioni e i calendari delle udienze e la composizione dei collegi delle sezioni attive per il III e IV trimestre del 2023;
- b) il Piano di gestione per il secondo semestre del 2023;
- c) il decreto di composizione della sezione feriale del 2023;

considerato che il decreto trasmesso a firma del Presidente f.f. pro tempore, dott. **Genovese**, non è stato redatto secondo il format previsto e non contiene, pertanto, le dovute disposizioni organizzative, ma si limita a riportare la calendarizzazione delle udienze e la composizione dei collegi delle due sezioni per il secondo semestre, giustificando tale decisione con la circostanza di aver presentato le dimissioni da Presidente f.f. a far data dall'01/06/2023;

ritenuto non potersi condividere le ragioni poste a fondamento della decisione del PC f.f., atteso che il decreto di composizione delle sezioni e i calendari delle udienze trasmessi con la nota prot. C.P.G.T. n. 3501/2023 per il I semestre hanno, per l'anno 2023, vigenza limitata a tale periodo e non sono, quindi, ulteriormente prorogabili con una disposizione di mero rinvio, appare opportuno che il Presidente f.f. in carica provveda a una nuova e completa redazione del decreto organizzativo e dei decreti delle due sezioni;

considerato che il Piano di gestione trasmesso risulta redatto secondo le specifiche previste dalla **Risoluzione n. 2/2023**, e che la verifica degli obiettivi in esso indicati avverrà in occasione della valutazione del riepilogo semestrale dell'attività della Corte;

ritenuto che il decreto di composizione della sezione che nel periodo di sospensione feriale dei termini processuali ha provveduto sulle domande di sospensione cautelare del provvedimento impugnato, è conforme a quanto stabilito dalla Risoluzione consiliare in materia;



Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria

preso atto che l'interpello in sede nazionale per l'applicazione temporanea non esclusiva di **n. 1 PS** e di **n. 1 GT** presso la **Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Prato**, bandito con delibera n. 543 del 26 giugno 2023, ha avuto esito negativo per mancanza di partecipanti;

rilevato che le tabelle allegate alla **Risoluzione n. 4 del 06/12/2022** prevedono che alla **Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Prato**, per lo smaltimento dei flussi medi di ingresso dei ricorsi, sono previste n. 1 sezione con n. 6 componenti di cui: 1 PC/PS, n. 1 VPS e n. 4 GT, ovvero n. 2 sezioni, ma formate ciascuna anche da un solo collegio;

considerate le effettive carenze nella **Corte di Giustizia Tributaria** per le singole cariche, con riferimento alla richiamata Risoluzione, in relazione alle quali *risulta* ammissibile l'interpello per l'applicazione presso tale sede di **n. 1 PS** e di **n. 1 GT**;

considerato che, in ragione di quanto disposto dalla succitata delibera n. 843/2023, il Presidente della Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Toscana ha applicato, presso la Corte di Prato, il dott. **Luigi Boccolini**, quale PS con funzioni di PC, e che tale applicazione rimarrà in vigore fino all'esito dell'interpello bandito con la presente delibera, salvo ulteriore necessità di proroga;

vista la **Risoluzione n. 7 del 13 ottobre 2015**, e successivi emendamenti, con la quale vengono stabiliti i criteri per la applicazione dei magistrati tributari presso le Corti di Giustizia Tributaria diverse da quella di organica appartenenza;

visti gli artt. 6 e 24 D.lgs. 31 dicembre 1992, n. 545;

visto l'art. 138 D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115;

visto l'art. 11 D.lgs. 24 settembre 2015, n. 156;

vista la Risoluzione n. 4 del 6 dicembre 2022;

vista la Risoluzione n. 2 del 30 maggio 2023;



Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria

DELIBERA

di prendere atto della conformità delle disposizioni contenute nel Piano di gestione esaminato con quanto stabilito dalla **Risoluzione n. 2/2023**, salvo quanto ai rilievi di cui in motivazione e per i quali si invita il Presidente f.f. a rideterminarne i contenuti e trasmetterne copia a questo Consiglio con cortese urgenza;

di prendere atto della conformità del decreto di composizione della sezione feriale alle disposizioni della Risoluzione consiliare in materia;

di procedere ad effettuare un interpello in sede nazionale **per l'applicazione temporanea non esclusiva di n. 1 PS e di n. 1 GT presso la Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Prato**, per il periodo di 12 mesi non prorogabili, o inferiore a seguito di definizione di procedura concorsuale alla quale consegua la copertura dei posti di cui alla Risoluzione n. 4/2022, o al cessare delle necessità per le quali viene bandito il presente interpello;

DISPONE

che la procedura deliberata venga effettuata secondo i criteri di cui alla richiamata **Risoluzione n. 7/2015**, come successivamente emendata, rammentando, in particolare che:

1) Il giudice interessato ad una procedura di interpello nazionale potrà presentare istanza di applicazione anche per incarichi diversi da quello ricoperto nella **Corte di Giustizia Tributaria** di appartenenza, **purché di qualifica non superiore a quelle esercitate** e, comunque, per incarichi per i quali il magistrato risulti in possesso dei requisiti richiesti.

I Presidenti delle Corti di Giustizia Tributaria, in considerazione delle particolari attribuzioni e delle funzioni da svolgere presso la sede di titolarità, **non possono essere applicati ad altre sedi** in nessuna carica o funzione.

2) Per lo svolgimento dell'interpello il Consiglio attuerà la valutazione dei partecipanti adottando i seguenti criteri:

a) le applicazioni sono riservate ai componenti di **Corti di Giustizia Tributaria** del medesimo grado di quella di destinazione e solo in assenza di aspiranti bastevoli alla copertura potranno essere valutati, in subordine, i componenti di **Corti di Giustizia Tributaria** di grado diverso da quello della **Corte di Giustizia Tributaria** di applicazione, purché provenienti da altre Regioni.

In ogni caso verrà data la precedenza a coloro i quali non siano stati sanzionati disciplinarmente nel quinquennio e/o non siano stati diffidati al deposito delle sentenze perché in ritardo.

b) nel caso in cui i posti messi ad interpello non risultassero coperti dopo aver applicato i criteri di cui al precedente punto a) è possibile valutare anche i candidati provenienti dal diverso grado del



Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria

medesimo ambito Regionale; in tale ultimo caso i Presidenti di **Corte di Giustizia Tributaria** e di Sezione della sede di applicazione avranno cura di non assegnare a detti componenti fascicoli provenienti dai collegi giudicanti di cui essi hanno fatto parte nelle sedi di titolarità;

Nell'ambito delle precedenze di cui ai precedenti punti, in caso di eccesso delle domande rispetto ai posti disponibili, per individuare gli aventi diritto all'applicazione si valuterà, nell'ordine:

- c) il possesso di **medesima qualifica** dell'incarico da coprire;
- d) la **maggiore anzianità di servizio** nella qualifica posseduta, calcolata secondo i criteri di cui alla Risoluzione Consiliare n. 4 del 25/10/2016, come individuata dalla posizione nel Ruolo unico nazionale vigente;
- e) a parità di condizioni si farà ricorso al criterio subordinato della **maggiore età anagrafica**.

3) Al fine della partecipazione all'interpello i candidati dovranno produrre, a pena di esclusione, la domanda di partecipazione, redatta unicamente sul modello pubblicato congiuntamente al bando per il singolo interpello, completa di tutte le dichiarazioni ivi previste.

In caso di incompleta compilazione delle dichiarazioni obbligatorie, il candidato sarà escluso dalle valutazioni, senza obbligo di richiesta di integrazione da parte dell'Ufficio.

4) Allo scopo di assicurare che le applicazioni possano essere disposte senza nocumento per l'organizzazione ed il rispetto dei carichi di lavoro della sede di organica appartenenza, il nulla osta del Presidente della Corte di Giustizia Tributaria di provenienza del partecipante dovrà contenere anche:

- a) il numero di applicazioni interne ad altre sezioni, con relativa scadenza;
- b) l'attestazione del **regolare svolgimento delle funzioni, con riferimento almeno agli ultimi 12 mesi**, ponendo particolare attenzione al numero di sentenze depositate rispetto alla media dei depositi dei componenti di pari grado della **Corte di Giustizia Tributaria**.
- c) l'attestazione, **con riferimento agli ultimi 12 mesi**, del **rispetto dei tempi di deposito delle sentenze**, in conformità con quanto dichiarato dal candidato o, in caso contrario, motivando la differente dichiarazione, **in particolare, per quanto al rispetto del termine ordinario dei 30 giorni, di quante depositate oltre tale termine, rispetto al totale;**
- d) **la dichiarazione che il candidato abbia o meno dato la propria adesione ad eventuali interPELLI interni ad altre sezioni, indetti negli ultimi sei mesi per la carica dallo stesso rivestita; in conformità con quanto dichiarato dal candidato o, in caso contrario, motivando la differente dichiarazione.**

Il Presidente avrà, altresì, cura di specificare se negli ultimi sei mesi non sono stati indetti interPELLI interni per la carica del candidato.

In particolare, non potrà essere rilasciato il nulla osta all'applicazione in caso di una insufficiente



Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria

partecipazione del candidato alle attività dei colleghi giudicanti, comprendendo in tale fattispecie anche il deposito tardivo di almeno il 70% delle sentenze e la mancata adesione ad interpelli interni negli ultimi sei mesi, secondo quando riportato alle precedenti lettere b), c) o d), ad eccezione del caso in cui il candidato risulti già applicato ad almeno un'altra sezione oltre quella di titolarità.

5) Si ricorda che l'applicazione viene concessa per la durata richiesta dal Presidente della **Corte di Giustizia Tributaria** di destinazione, nel limite di 12 mesi, ma che la stessa può essere **cessata d'ufficio anche dal Presidente ove è attiva**, se quest'ultimo rilevi essere mutate le condizioni che ne avevano determinato la necessità; il Presidente provvederà a cessare l'applicazione con proprio decreto motivato, dandone comunicazione agli interessati ed al Consiglio di Presidenza, senza bisogno di ulteriori autorizzazioni da parte di quest'ultimo.

6) **L'interpello**, previa trasmissione della presente delibera a tutte le **Corti di Giustizia Tributaria**, viene **bandito mediante pubblicazione della stessa sul sito internet del Consiglio di Presidenza (www.giustizia-tributaria.it)** unitamente al modello da utilizzare per la istanza di partecipazione.

7) Gli interessati all'interpello, **a pena di esclusione**, consegneranno o invieranno l'istanza di partecipazione alla segreteria della **Corte di Giustizia Tributaria** di appartenenza, **entro e non oltre 20 giorni** dalla pubblicazione della presente delibera sul sito istituzionale del Consiglio, corredata della documentazione obbligatoria prevista e richiamata nel precedente punto 3).

L'incompletezza della domanda o del nulla osta, o la anche parziale assenza di tali documenti, comporterà l'esclusione del candidato dall'interpello.

8) **IMPORTANTE: Le Segreterie delle Corti di Giustizia Tributaria** provvederanno ad acquisire al protocollo informatico dell'ufficio le istanze pervenute ed a trasmettere **singolarmente** ogni domanda a questo Consiglio di Presidenza, **entro e non oltre i 7 giorni successivi alla scadenza del termine di presentazione**, inserendo quale oggetto, prima dei dati del candidato, la seguente dicitura:

INTERPELLO per applicazioni alla Corte di Giustizia Tributaria di

9) L'esito dell'interpello verrà pubblicato sul sito del Consiglio e comunicato ai soli Presidenti delle **Corti di Giustizia Tributaria** di appartenenza degli applicati, al fine della notifica agli stessi.



Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria

Si pubblichi nella home page del **sito internet del Consiglio di Presidenza**.

Si comunichi ai **Presidenti di tutte le Corti di Giustizia Tributaria di I e II grado**.

IL PRESIDENTE

Firmatario1